

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **557**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 16 GENNAIO 2001

Risoluzione del Parlamento europeo
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
« Primo bilancio dei risultati dell'iniziativa SLIM: semplificare la legislazione
per il mercato interno » (COM(2000)104 – C5-0209/2000 – 2000/2115(COS))

Annunziata il 7 febbraio 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione (COM(2000) 104 – C5-0209/2000),

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Risultati della terza fase dell'Iniziativa SLIM e progressi nell'attuazione delle raccomandazioni formulate nella prima e nella seconda fase (COM(1999) 88),

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su SLIM: risultati della quarta fase di SLIM (COM(2000) 56),

visto il documento di lavoro della Commissione sull'informazione di base sulla procedura SLIM (SEC(2000) 336),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 1998 sulla relazione della Commissione al

Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati della seconda fase dell'iniziativa SLIM e sul seguito dato all'attuazione delle raccomandazioni formulate nella prima fase (COM(97)0618 – C4-0660/97)⁷,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Programma d'azione per il mercato interno (CSE/1997/0001 – COM(97)0184),

visto il parere del Comitato economico e sociale in merito alla « Relazione della Commissione sul progetto pilota SLIM – Semplificazione legislativa per il mercato interno »⁸,

⁷ GU C 80 del 16.3.1998, pag. 292.

⁸ GU C 206 del 7.7.1997, pag. 14.

vista la dichiarazione n. 39 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria,

visto il trattato di Amsterdam, in particolare il protocollo n. 7 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0351/2000),

A. considerando l'enorme importanza che riveste il miglioramento della qualità della legislazione nell'Unione europea, come riconosciuto dal Parlamento europeo nelle sue precedenti risoluzioni del 4 giugno 1996 sul rapporto del gruppo di esperti indipendenti sulla semplificazione legislativa e amministrativa della Comunità (« Deregolamentazione ») (COM(1995) 288 – C4-0255/95 – SEC(95)1379)⁹, del 10 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Semplificare la legislatura per il mercato interno (SLIM): Progetto pilota (COM(1996) 204 – C4-0446/96)¹⁰, del 18 dicembre 1998 sul rapporto della Commissione al Consiglio europeo: « Legiferare meglio 1997 » (COM(1997) 626 – C4-0656/97)¹¹ e del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: « La strategia per il mercato interno europeo » (COM(1999) 464 – C5-0212/1999 – 1999/2167 (COS))¹²,

B. considerando che da talune inchieste risulta che il 4-6 per cento del prodotto nazionale lordo degli Stati membri dell'Unione europea è assorbito da inutili

oneri amministrativi gravanti sulle imprese,

C. considerando che una legislazione di qualità, trasparente e chiara è importante per il funzionamento del mercato interno e per la posizione competitiva delle imprese europee e proficua per l'occupazione,

D. considerando che la Commissione ha recentemente concluso la terza e la quarta fase dell'iniziativa SLIM, in cui sono state valutate le norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale, la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, la legislazione in materia di assicurazioni, il diritto delle società, le norme per le sostanze pericolose e per gli imballaggi preconfezionati,

E. considerando che la relazione di valutazione elaborata dalla Commissione sull'intera iniziativa SLIM evidenzia che la Commissione è soddisfatta dei risultati dell'iniziativa SLIM finora conseguiti, ma intende apportare dei miglioramenti in taluni settori,

F. considerando che è necessario accrescere l'efficacia dell'iniziativa SLIM, dato che dal 1996 sono stati esaminati soltanto quattordici settori legislativi e che inoltre la valutazione ha evidenziato che intercorre un eccessivo lasso di tempo tra l'emissione delle conclusioni da parte dei gruppi di lavoro SLIM e la relativa trasposizione in proposte (legislative) concrete da parte della Commissione,

G. considerando che è estremamente importante armonizzare in modo migliore le diverse iniziative della Commissione in materia legislativa,

H. considerando che l'impatto della legislazione comunitaria può dipendere dal modo in cui gli Stati membri la attuano ed anche dalla rapidità con cui viene traspuesta nel diritto nazionale,

I. considerando che l'impatto della legislazione dipende anche da come gli Stati membri ne assicurano l'osservanza; che le

⁹ GU C 211 del 22.7.1996, pag. 23.

¹⁰ GU C 132 del 28.4.1997, pag. 213.

¹¹ GU C 98 9.4.1999, pag. 500.

¹² « Testi approvati », punto 24.

tre fasi della formulazione, dell'attuazione e dell'effettiva applicazione della legislazione non possono essere separate l'una dall'altra,

J. considerando che è importante definire le iniziative degli Stati membri in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della legislazione e della sua effettiva applicazione, di modo che la Commissione e gli Stati membri possano approfittare reciprocamente delle rispettive esperienze,

1. chiede alla Commissione di trasporre in proposte legislative concrete, quanto più rapidamente ed efficacemente possibile, le proposte risultanti dalla terza e quarta fase SLIM;

2. si dichiara disponibile ad esaminare in maniera rapida ed efficace le proposte SLIM;

3. auspica che il Consiglio segua questo esempio;

4. prende atto con soddisfazione delle conclusioni che la Commissione ha finora tratto dalla valutazione dell'iniziativa SLIM, ma sottolinea che:

l'intenzione di istituire un gruppo speciale nel quadro del Comitato consultivo può essere utile a condizione che non comporti dei ritardi e non vada a discapito del ruolo che spetta agli utilizzatori nel quadro dell'iniziativa SLIM,

l'elaborazione di una guida in cui siano chiaramente definiti gli obiettivi e le modalità di lavoro nel quadro dell'iniziativa SLIM è importante per l'efficace funzionamento dei gruppi di lavoro SLIM, ma soprattutto la qualità dei partecipanti è di importanza determinante per il successo dell'iniziativa SLIM;

sono necessarie maggiori coerenza e sinergia tra le diverse iniziative della Commissione in tema di miglioramento del quadro normativo, ed invita la Commis-

sione a formulare al riguardo proposte concrete;

5. ritiene tuttavia che le attuali proposte che la Commissione vincola alla valutazione SLIM non siano sufficienti per garantire in futuro un'applicazione efficace dell'iniziativa SLIM ed invita pertanto la Commissione:

a garantire che abbia luogo una valida ed efficace consultazione con gli utenti in tutte le fasi del processo SLIM,

a vigilare affinché le conclusioni dei gruppi SLIM siano trasposte in proposte (legislative) concrete e pubblicate come tali entro sei mesi,

a provvedere, di concerto con gli utilizzatori interessati, al massimo apporto di esperienze pratiche nei gruppi di lavoro SLIM,

a vigilare affinché l'unità responsabile dell'iniziativa SLIM disponga di personale, mezzi e competenze sufficienti affinché la preparazione, la gestione e il monitoraggio dei gruppi di lavoro SLIM siano svolti in maniera corretta ed efficace,

ad utilizzare metodi e tecniche di organizzazioni internazionali che hanno esperienza in materia di valutazione del processo legislativo, come ad esempio l'OCSE;

6. sollecita una cooperazione più strutturata in materia di semplificazione della legislazione e miglioramento della qualità legislativa tra la Commissione e gli Stati membri, cui può contribuire la pubblicazione di una rassegna annuale delle « migliori prassi » in materia di semplificazione della legislazione e miglioramento della qualità legislativa; analogamente vi dovrebbe essere una maggiore cooperazione strutturale in materia di effettiva applicazione da parte delle autorità nazionali, regionali o locali;

7. sottolinea che potrebbero essere lasciate complicate operazioni di semplificazione qualora, fin dall'inizio, si vigili sull'attuazione di una legislazione qualitativamente valida, tenendo ben presenti le

conseguenze amministrative e finanziarie, e invita pertanto il Consiglio e il Parlamento a evidenziare una volontà politica intesa a garantire la chiarezza e la semplicità della legislazione in sede di emanazione da parte delle istituzioni comunitarie;

8. invita i governi e i parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE a ga-

rantire la trasposizione corretta e tempestiva delle direttive comunitari e in legislazione nazionale;

9. invita la sua Presidente a trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.